

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 11 giugno 1891, *Frisella c. Comune di Montevago*.

**Deliberazioni amministrative — Consiglio comunale — Convocazione —Giorno d'adunanza fissato dal sindaco—Nullità** (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 117. n. 1).**Segretario comunale — Licenziamento — Deliberazione presa da due terzi dei consiglieri** (L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 12).

*E' nulla la deliberazione presa dal Consiglio comunale in un'adunanza che venne fissata dal sindaco e non dalla Giunta, sebbene i membri di questa intervengano all'adunanza, come consiglieri, e sanzionino tacitamente l'operato del sindaco. (1)*

*Pel licenziamento del segretario comunale a norma dell'art. 12 L. com. prov. occorre l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e non bastano i due terzi dei consiglieri che si trovano in carica in quel momento. (2)*

La Sezione, ecc.—Attesochè il segretario Frisella, come fu già notato nella narrativa dei fatti, sostenga che la deliberazione 29 agosto 1889, con cui venne egli licenziato dal Consiglio comunale di Montevago, fu viziata per doppia violazione di legge e conseguentemente tanto codesta deliberazione quanto la decisione della Giunta amministrativa di Girgenti, che quella deliberazione confermava, meritano di essere annullate a tutti gli effetti di diritto.

Attesochè il Frisella assuma in primo luogo che fu violato l'art.117 n. 1 della legge com. e prov., quando il sindaco e non la Giunta municipale fissò il giorno dell'adunanza consigliare; ed in secondo luogo che il Consiglio violò l'art. 12 della legge stessa, quando senza l'intervento di due terzi dei consiglieri deliberò il licenziamento di lui fuori del termine contrattuale.

Attesochè incominciando dall'esame dell'allegata violazione dell'art. 117 n. 1, non senza fondamento giuridico il Frisella accusa d'illegalità l'adunanza consigliare del 29 agosto 1889, della quale era stato fissato il giorno dal sindaco e non dalla Giunta municipale: imperocché l'art. 117 della legge dispone in modo assoluto che appartiene alla Giunta di fissare il giorno per l'apertura della sessione e per le convocazioni straordinarie del Consiglio.

La fissazione del giorno quindi fatta, nel caso, dal sindaco, costituisce una violazione della legge ed un eccesso di potere lesivo delle attribuzioni della Giunta e deducibile da qualunque interessato.

Venne infatti dedotto nella stessa adunanza dal consigliere Domenico Mendolia, che sostenne l'illegalità della riunione e poscia si assentò dalla sala, come si assentò pure l'altro consigliere Francesco Ventimiglia.

Attesoche non varrebbe osservare in contrario, come fa la Giunta amministrativa di Girgenti, che codesta disposizione non è ordinata a pena di nullità, e che in ogni modo l'intervento all'adunanza dei membri della Giunta avrebbe sanzionato l'operato del sindaco: dappoichè qualunque deliberazione presa in adunanze illegali, o se si sono violate le disposizioni delle leggi, è dichiarata nulla dall'art. 255 della legge 10 febbraio 1889. D'altronde è principio di diritto pubblico che alle attribuzioni assegnate ad un'autorità non può questa rinunciare ovvero delegarle ad un'autorità diversa, quando, come nel caso, l'autorità è un corpo costituito e composto di più persone, e molto meno possono i singoli membri rinunciare alle prerogative proprie del corpo. Per la qualcosa l'esercizio di una funzione affidata ad un'altra autorità porta in se stessa la nullità dell'atto senza alcun bisogno che la legge la commini con disposizione speciale.

Ne l'illegalità dell'adunanza consigliare 29 agosto poteva nel caso rimanere sanata dal fatto che intervennero tutti i membri della Giunta municipale, perché, ammesso, per impugnatissima ipotesi, che la Giunta potesse sanzionare tacitamente l'operato del sindaco, certo è che i singoli membri che intervennero al Consiglio non erano presenti come Giunta, cioè come corpo investito di speciali attribuzioni, sibbene intervenivano e deliberavano come semplici consiglieri.

Attesochè, quantunque la dimostrata illegalità dell'adunanza consigliare in cui fu deliberato il licenziamento del segretario Frisella potesse bastare all'annullamento della decisione impugnata, pure non è fuori di proposito lo scendere ad esaminare l'altra illegalità da cui sarebbe affetta, secondo l'assunto del ricorrente, la deliberazione stessa, illegalità che sarebbe assai più grave della precedente e certamente insanabile perché sostanziale per la validità intrinseca della deliberazione.

Atteso, rispetto a tale indagine, che e da premettersi in fatto che al Comune di Montevago sono assegnati 20 consiglieri; che di questi 20, cinque erano decaduti ed uno era dimissionario.

In funzione rimanevano 14 consiglieri e di questi 14, undici soltanto presero parte alla deliberazione oggi in disputa.

Non è controverso che se i due terzi dei consiglieri voluti dall' art. 12 della legge 10 febbraio 1889 per validamente licenziare il segretario comunale prima del termine pel quale fu nominato, si dovessero calcolare sul numero dei 20 consiglieri assegnati al Comune, sarebbero positivamente mancati i due terzi richiesti dall'articolo suddetto.

Senonchè la Giunta amministrativa di Girgenti ha opinato invece che i due terzi si debbano calcolare sul numero dei consiglieri che si trovano attualmente in carica, così l'intervento di 11 consiglieri bastò, nel caso, a rendere valida la deliberazione di licenziamento.

Attesochè l'erroneità di questo concetto della Giunta amministrativa di Girgenti apparisce manifesta, ognorachè si ponga mente alle parole con cui è concepito l'art. 12, alla connessione di esso coll'articolo che immediatamente lo segue, allo spirito della disposizione, e all'interpretazione che gli ha già data questa IV<sup>a</sup> Sezione.

Attesochè infatti l'art. 12 si esprime così: “ il segretario non può essere licenziato prima del termine pel quale fu nominato senza deliberazione motivata presa dal Consiglio comunale con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri”.

Ora è indubitato che i due terzi dei consiglieri di cui vuole la legge l'intervento devono stare in relazione con un tutto. Ma il tutto non può essere che il Consiglio, considerato nel suo complesso di cui parla la legge come corpo deliberante. Quindi logicamente i due terzi non possono calcolarsi che dal numero dei membri di cui si compone il corpo intiero. Segue immediatamente la disposizione dell'art. 13 che fissa il numero dei consiglieri assegnati a ciascun Comune in proporzione della relativa popolazione. La qual disposizione è talmente connessa con quella dell'art. 12, che, sebbene i due art. 12 e 13 abbiano effetti propri, pure l'uno è complemento e spiegazione dell'altro.

Nè vale l'osservare che la legge in altri luoghi (art. 112 e 159) parla espressamente dei consiglieri assegnati al Comune, e che quindi dovrebbe argomentare dalla diversità della locuzione alla diversità della disposizione.

Senonchè è facile vedere che la legge lo ha detto espressamente là dove poteva sorgere un dubbio e lo ha taciuto dove l'evidenza e la connessione delle disposizioni lo avrebbero dimostrato superfluo.

Che se un argomento può trarsi dagli art. 112e 159 è questo solo: che tutte le volte che la legge determina il numero dei consiglieri che debbono necessariamente intervenire per la validità delle deliberazioni, lo fissa sempre in proporzione del numero dei consiglieri assegnati al Comune, e non dei soli consiglieri attualmente in carica. Lo che conferma la tesi che la Sezione sostiene.

Ma l'evidenza della tesi stessa sta principalmente nello spirito dell'art. 12 dettato dal legislatore per garantire l'interesse dei segretari comunali ed impedire abusi e facili sorprese: il quale intento non potrebbe certamente conseguirsi col solo intervento dei due terzi dei consiglieri in carica, potendo

avvenire che per dimissioni, morte, decadenza ed altre cause, il numero dei consiglieri fosse così assottigliato da rendere illusoria quella garanzia che il legislatore voleva reale, seria e positiva, manifestando egli perfino il desiderio dell'intervento di un numero maggiore de due terzi dei consiglieri: desiderio espresso assai chiaramente coll'avverbio “almeno”.

Attesochè in fine altra volta questa IV<sup>a</sup> Sezione abbia data uguale interpretazione all'art. 12, come quella che giuridicamente e logicamente era la sola da adottarsi, ne havvi ragione alcuna per recedere da tale giurisprudenza.

Attesochè, ritenuta la nullità per duplice motivo della deliberazione del Consiglio comunale di Montevago de' 29 agosto 1889, ne discende la necessità di revocare la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Girgenti, che confermando la deliberazione consigliere erroneamente applicava la legge.

Per questi motivi, ecc.